

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3859

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata LENZI

Delega al Governo per l’incremento dei benefici a sostegno delle persone con figli a carico nonché per il riordino delle relative disposizioni legislative

*Presentata il 25 maggio 2016*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La disciplina vigente in materia di mantenimento dei figli nonché di potenziamento delle politiche in favore delle famiglie si presenta oggi assai frammentata e, proprio in ragione della disomogeneità dei benefici riconosciuti, genera disparità di trattamento non più giustificabili. La normativa in vigore non riconosce infatti le detrazioni fiscali a chi ha redditi bassi o nulli, mentre si concedono gli assegni familiari solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, escludendo i disoccupati e quasi tutte le altre forme di lavoro che oggi riguardano una porzione consistente e crescente degli occupati.

Sono evidenti, pertanto, un problema di mancate equità e universalità delle misure in materia, nonché l’esigenza di tenere conto del profondo cambiamento intervenuto nel tessuto sociale ed economico del Paese nel corso degli ultimi decenni, in particolare nel mercato del lavoro. Si aggiunga, inoltre,

la questione dell’esiguità delle risorse riconosciute a chi ne beneficia: gli importi sono infatti di gran lunga inferiori a quelli mediamente riconosciuti in Europa, per cui l’Italia è tra le nazioni che meno investe in politiche per la natalità. Queste distorsioni hanno infatti certamente contribuito a determinare, negli ultimi venti anni in Italia, un drastico abbassamento del tasso di natalità, che oggi risulta tra i più bassi in Europa e nel mondo. Le ragioni di tale fenomeno sono molteplici, ma certamente ha inciso anche l’assenza o la pochezza delle risorse economiche destinate a sostenere le famiglie con figli a carico; con il risultato, involontario ma reale, di rendere quasi impossibile, per molti, la costituzione di famiglie numerose.

In altri Paesi europei le politiche di sostegno per i figli a carico sono semplici, ma anche più consistenti. Nella gran parte dei Paesi dell’Unione europea gli assegni

per i figli sono universali, non dipendono dalla condizione professionale e non si perdono in caso di disoccupazione.

In Gran Bretagna il *Child benefit* è per tutti; anche in Germania ogni genitore riceve dallo Stato un assegno mensile per figlio indipendentemente dalla condizione occupazionale, che si aggiunge eventualmente, in caso di povertà, alle misure di reddito o di lavoro minimo.

In Italia, invece, la situazione normativa è paradossale. Le norme sono stratificate, spesso non note agli aventi diritto e di non semplice applicazione. L'assegno al nucleo familiare è riservato ai dipendenti, ai pensionati e a poche altre categorie di lavoratori atipici. Esso si conserva durante il trattamento di disoccupazione ma si perde alla sua scadenza. Per le famiglie povere è previsto un sussidio specifico, ma solo a partire dal terzo figlio. Chi presenta la dichiarazione dei redditi può beneficiare delle detrazioni per familiari a carico purché abbia un reddito superiore alla soglia di incapacienza; pertanto chi non la supera non ha alcun vantaggio fiscale. Paradossalmente, i nuclei familiari più poveri e fragili sono anche quelli meno aiutati nella copertura dei costi per il mantenimento dei figli.

Solo da questi brevi accenni si comprende la distanza che ci separa dagli altri Paesi dell'Unione europea in tema di tutela e riconoscimento di benefici per il mantenimento dei figli a carico. Sarà difficile, anche nel medio-lungo periodo, arrivare a rendere neutro il costo dei figli a carico, così come avviene in altri Paesi come la Francia, non a caso ai vertici nel tasso di natalità. È tuttavia possibile, fin da subito, rendere al contempo più equo e meno oneroso il carico familiare dei genitori.

La presente proposta di legge intende superare la situazione descritta prevedendo un'unica misura generalizzata di beneficio per i minori a carico, sostitutiva di tutte le agevolazioni finora riconosciute. Fra queste, fatto salvo il mantenimento in

vigore delle misure e degli importi per il coniuge e gli altri familiari a carico, si prevede l'abolizione dell'assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153; dell'assegno familiare previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fra i principi e criteri direttivi della delega è previsto comunque il mantenimento delle misure complementari in favore dei minori a carico solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari.

L'applicazione del criterio universalistico nell'erogazione del beneficio agli aventi diritto è prevista fino a una certa soglia di reddito del nucleo familiare ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con progressiva riduzione per scaglioni di reddito successivi fino all'azzeramento. Pertanto, si riconosce il beneficio a tutti fino a una certa soglia, oltre la quale esso viene progressivamente meno in quanto non più necessario, in ragione dei redditi e della ricchezza di cui si dispone.

Le soglie di reddito ai fini dell'ISEE sono aggiornate annualmente in modo automatico e rivalutate a seconda del numero di figli a carico.

Il riconoscimento di un'unica misura generalizzata di beneficio rivolta ai minori a carico è coperto con i risparmi derivanti dall'eliminazione di molte misure oggi previste e con ulteriori risparmi di spesa, così da prevedere una dotazione complessiva in incremento, rispetto al 2014, di almeno 4 miliardi di euro entro due anni.

Per le motivazioni esposte, si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di riordinare e di potenziare le misure a sostegno delle persone con figli a carico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riconoscimento di un'unica misura universalistica di beneficio per ciascun figlio a carico;

*b)* applicazione della misura di cui alla lettera *a)* in misura ridotta dal compimento della maggiore età fino al compimento del ventiseiesimo anno di età;

*c)* mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* eliminazione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dell'assegno familiare previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

*e)* eliminazione delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*f)* eliminazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*g)* individuazione delle misure complementari in favore dei minori a carico da mantenere in vigore solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari;

*h)* applicazione del beneficio di cui alle lettere *a)* e *b)* fino a una soglia di

reddito del nucleo familiare corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 50.000 euro annui, nel caso di nucleo familiare composto dai genitori e da un figlio a carico. Previsione che al di sopra di tale soglia si applichi una progressiva riduzione del beneficio, per scaglioni successivi, fino all'azzeramento quando il reddito del nucleo familiare raggiunga un valore dell'ISEE pari a 70.000 euro annui. Ai predetti fini, si considera componente del nucleo familiare anche il convivente stabile che risulta coabitante, anche se con residenza anagrafica diversa;

*i)* innalzamento delle soglie di reddito ai fini dell'ISEE di cui alla lettera *h)* di 5.000 euro annui per ogni ulteriore figlio a carico;

*l)* aggiornamento annuale automatico al tasso di inflazione delle soglie di reddito ai fini dell'ISEE di cui alla lettera *h)*;

*m)* riconoscimento ed erogazione del beneficio di cui alle lettere *a)* e *b)* in sede fiscale o in denaro, a cadenza annuale o periodica. Previsione che agli incapienti il beneficio sia riconosciuto in denaro;

*n)* destinazione dei risparmi di spesa conseguenti all'eliminazione dei benefici di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* a copertura degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*o)* individuazione di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro nel primo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e a 4 miliardi di euro a decorrere dal secondo anno successivo a quello della medesima data di entrata in vigore, da destinare all'incremento della dotazione per gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni pos-

sono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.







\*17PDL0057700\*